

**I 719 - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

*Provvedimento n. 21823*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 novembre 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE);

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217

VISTO il provvedimento n. 19966 del 18 giugno 2009, con cui l'Autorità ha deliberato l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (di seguito, C.d.O. di Brescia), avente ad oggetto, in particolare, il provvedimento disciplinare con cui il citato Consiglio dell'Ordine ha punito con la sanzione della censura due avvocati iscritti presso l'Ordine degli avvocati di Milano, per avere questi ultimi posto in essere condotte contrarie al decoro e alla dignità professionale;

VISTO il provvedimento n. 21125 del 19 maggio 2010, con cui l'Autorità ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che in data 23 novembre 2010 è pervenuta copia della sentenza con la quale la Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata sul ricorso proposto dagli avvocati segnalanti avverso la decisione disciplinare con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha confermato l'adozione nei confronti degli avvocati stessi della sanzione della censura;

CONSIDERATA, anche alla luce della sopra richiamata decisione della Corte di Cassazione, la complessità degli elementi da valutare e, al tempo stesso, la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori;

RITENUTO, pertanto, necessario, allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e la più ampia applicazione al principio del contraddittorio, procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

**DELIBERA**

di prorogare al 30 giugno 2011 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*